

Pos

1/5<sub>10</sub>

CONTABILI ALLA TERRELLA CONTE  
 per spese € 5.630  
 Data n. 2195 del 5/8/20  
 per credito L. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 Data n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 per \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_  
 Data n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REPERTORIO N. 11966

Contratto relativo all'affidamento del servizio di gestione della rete periferica del trasporto pubblico urbano di linea nel territorio di "Roma Capitale", per circa 28mln di vetture-chilometro/annuo, per un periodo di durata contrattuale di otto anni, e di servizi connessi.


REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno sette del mese di ottobre, avanti a me, Dott. Liborio IUDICELLO, Segretario Generale di "Roma Capitale", avente ufficio per ragioni di carica in Campidoglio - Palazzo Senatorio - sono personalmente comparsi:

1) Il Dr. Giovanni Serra  
nato a Puccino (CE) il 27 settembre 1956  
Direttore

del Dipartimento Mobilità e Trasporti e domiciliato per la carica in Roma, Via Capitan Bavastro n. 94, in nome e per conto di "Roma Capitale" - codice fiscale n.02438750586 - ai sensi dell'art.34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.122 del 17 luglio 2000.

2) Il Signor Antonio POMPILI, nato a Palombara Sabina (RM) il 22 febbraio 1937 e domiciliato per la carica in Roma, Via Fontanesi n. 24, che interviene quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Roma TPL S.c.



a r.l., con sede ove sopra, giusta i poteri che gli derivano dal certificato di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, in data 2 luglio 2010, e dall'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2010, autenticato dal Dottor Francesco BALLETTA, Notaio in Perugia, in data 27 luglio 2010, Repertorio n. 1642, che in copia conforme agli originali si allegano rispettivamente sub A) e sub B). -----

Il Presidente dichiara e conferma anche ai sensi dell'art. 1722 del Codice Civile, che detti poteri di rappresentanza non sono stati né modificati, né revocati nemmeno parzialmente.--

La Società Roma TPL S.c.a r.l. - codice fiscale n. 10518501001 - d'ora innanzi sarà indicata come AFFIDATARIA.-----

#### **Premesso**

che il Consiglio Comunale di Roma, con deliberazioni n. 126 e n. 127 del 15 luglio 2004, conservate in atti, ha attribuito all'Atac S.p.A., Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma, una pluralità di funzioni inerenti la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Roma; -----  
che tra le funzioni riconosciute all'Atac S.p.A., oltre alla vendita dei titoli di viaggio e gestione dei ricavi da traffico, vi è la titolarità e gestione operativa dei contratti di servizio stipulati con soggetti individuati tramite procedure di gara ad





evidenza pubblica;-----

che, a tale fine, la Giunta Comunale con deliberazione n. 468 del 30 dicembre 2008, che in copia conforme all'originale si allega sub C), ha conferito mandato all'Atac S.p.A. di procedere, secondo le linee guida definite e sulla base del vigente contratto di servizio tra Comune di Roma ed Atac S.p.A., all'esperimento di una procedura di gara ad evidenza pubblica ed alla stipulazione del conseguente contratto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano di linea relativo ad una rete periferica in Roma, per una produzione complessiva di circa 28 (ventotto) milioni di vetture-chilometro/anno e per un periodo di durata contrattuale di otto anni, e di servizi connessi; -----

che, pertanto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ATAC S.p.A. n. 15 del 25 marzo 2009, e con bando n. 9/09, che rispettivamente si allegano, in copia conforme agli originali sub D) e sub E), l'Atac S.p.A. ha indetto una gara, con la forma della procedura aperta, per l'affidamento del suddetto servizio di gestione della rete periferica del trasporto pubblico urbano di linea nel territorio di "Roma Capitale", per circa 28 (ventotto) milioni di vetture-chilometro/anno, per la durata di otto anni, e di servizi connessi;-----

*[Handwritten signatures and initials]*

che in data 28 maggio 2009, mediante Atto Costitutivo, redatto a rogito del Dr. Giuseppe BRUNELLI, Notaio in



Perugia, Repertorio n. 115801 - Raccolta n. 35355, si è costituita la Società di capitali "Roma TPL Società Consortile a r.l." che in copia conforme all'originale si allega sub F);-----

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Società Roma TPL S.c.a.r.l (Affidataria), come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione ATAC S.p.A. n. 7 del 10 febbraio 2010, che, in copia conforme all'originale si allega sub G);-----

che successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 14 aprile 2010, che in copia conforme all'originale si allega sub H), il Comune di Roma ha preso atto dell'esito della gara e dell'aggiudicazione definitiva, dell'appalto de quo alla suddetta Società Roma TPL S.c. a r.l., disponendo che il contratto in questione, originariamente previsto in forma privata, dovrà essere redatto in forma pubblica innanzi al Segretario Generale, e che il Dipartimento Mobilità e Trasporti, curerà la gestione del contratto di servizio con l'Affidataria e con il supporto della Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;-----

**tutto ciò premesso**

tra il Dipartimento Mobilità e Trasporti e la Società Roma TPL S.c. a r.l., (Affidataria), domiciliata per la carica e ai fini del presente atto ove sopra, si conviene e si stipula



quanto segue.-----

### Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

### Art. 2 - Oggetto del contratto

"Roma Capitale" affida alla Società Roma TPL S.c. a r.l. (Affidataria), che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del presente contratto, il servizio di trasporto pubblico urbano di linea relativo ad una rete periferica nel territorio di "Roma Capitale", per una produzione complessiva annua di circa 28 (ventotto) milioni di vetture-chilometro per un periodo di durata contrattuale di otto anni, e di servizi connessi, secondo il programma di esercizio presentato in sede di gara il 1° ottobre 2009 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale e Capitolato Amministrativo, che si allegano in copia conforme agli originali, rispettivamente sub I) e sub L).-----

#### 2.1

L'Affidataria dà atto che la produzione complessiva di circa 28 (ventotto) milioni di vetture-chilometro è relativa al solo primo anno di vigenza contrattuale e che è previsto un incremento della produzione annua di 250.000 (duecentocinquantamila) vetture-chilometro per ciascun anno successivo al primo.-----

#### 2.2



*Sono comprese nel presente contratto e, pertanto, compensate dal corrispettivo onnicomprensivo annuo indicato al successivo art. 4.1, oltre alle attività accessorie di cui al successivo art. 11, anche le seguenti ulteriori prestazioni:-----*

*locazione degli spazi esistenti all'interno e all'esterno delle vetture adibite al servizio di trasporto, destinati alle iniziative commerciali e/o pubblicitarie e/o promozionali di cui al successivo art. 7.5;-----*

*fornitura, installazione, gestione e manutenzione del sistema automatizzato di controllo – AVM di cui al successivo art. 8;-*

*sorveglianza delle corsie protette e riservate di cui al successivo art. 11.3.-----*

### 2.3

*Il servizio di trasporto pubblico urbano di linea, le ulteriori prestazioni indicate al precedente art. 2.2 nonché le attività accessorie di cui al successivo art. 11, oggetto del contratto, vengono affidati dal Dipartimento medesimo alle condizioni e prescrizioni del citato Capitolato Speciale e relativi allegati nonché dell'offerta presentata dall'Affidataria in sede di gara.-----*

#### **Art. 3 – Durata del contratto**

*La durata del contratto è di otto anni, con decorrenza dal 1° giugno 2010 terminerà il 31 maggio 2018, giusta determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti U.O. Promozione dei Sistemi di Trasporto*



Innovativo e TPL di Linea n. 755 del 7 luglio 2010, che in copia conforme all'originale si allega sub M).....

3.1

Alla scadenza del contratto, l'Affidataria sarà tenuta a proseguire il servizio di TPL e le attività comprese nel presente contratto, alle medesime condizioni in essere nell'ultimo anno di durata contrattuale, per il periodo occorrente al subentro del nuovo Gestore e, comunque, fino ad un massimo di sei mesi.....

Art. 4 - Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento

4.1

Il corrispettivo onnicomprensivo per l'intera durata del contratto che, come specificato al capitolo 4 del citato Capitolato Speciale, rappresenta la controprestazione del servizio di trasporto pubblico urbano di linea e delle ulteriori prestazioni indicate al precedente art. 2.2 nonché delle attività accessorie di cui al successivo art. 11, ammonta ad € 738.960.825,00 (settecentotrentottomilioninovecentosessantamilaottocentoventicinque e centesimi zero) oltre IVA, al netto del ribasso dello 0,03% (zero e centesimi tre per cento) quotato dall'Affidataria nell'offerta economica del 1° ottobre 2009 e sulla base del programma di esercizio vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto. ....

Il Dipartimento Mobilità e Trasporti U.O. Promozione dei Sistemi di Trasporto Innovativo e TPL di Linea e



Handwritten signatures and initials.



*l'Affidataria danno atto che il ribasso suindicato resterà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.*-----

#### 4.2


*L'importo sopra indicato risulta dalla sommatoria dei corrispettivi omnicomprensivi annuali.*-----

*Il corrispettivo omnicomprensivo annuale si determina sulla base dei corrispettivi chilometrici unitari decrescenti, anno dopo anno, al netto del ribasso dello 0,03% (zero e centesimi tre per cento) suindicato, moltiplicati per i corrispondenti valori della produzione - chilometri-veicoli - crescenti, anno dopo anno, come di seguito specificati:-----*

*primo anno - importo omnicomprensivo pari ad € 92.372.000,00 (novantaduemilionitrecentosettantaduemila e centesimi zero) oltre IVA, ottenuto moltiplicando l'importo chilometrico unitario di € 3,2990 (tre e decimillesimi duemilanovecentonovanta) oltre IVA, al netto del ribasso quotato applicato sul valore di € 3,3000 (tre e decimillesimi tremila), per 28.000.000 (ventottomilioni) chilometri-veicoli;-----*

*secondo anno - importo omnicomprensivo pari ad € 92.369.025,00 (novantaduemilionitrecentosessantanovemilazeroventicinque e centesimi zero) oltre IVA, ottenuto moltiplicando l'importo chilometrico unitario di € 3,2697 (tre e decimillesimi duemilaseicentonovantasette) oltre IVA, al netto del ribasso quotato applicato sul valore di € 3,2707 (tre*





e decimillesimi duemilasettecentosette), per 28.250.000  
 (ventottomilioniduecentocinquantamila) chilometri-vetture;---  
 terzo anno - importo omnicomprensivo pari ad €  
 92.371.350,00 (novantaduemilionitrecentosettantunomilatre-  
 centocinquanta e centesimi zero) oltre IVA, ottenuto  
 moltiplicando l'importo chilometrico unitario di € 3,2411 (tre  
 e decimillesimi duemilaquattrocentoundici) oltre IVA, al netto  
 del ribasso quotato applicato sul valore di € 3,2421 (tre e  
 decimillesimi duemilaquattrocentoventuno), per 28.500.000  
 (ventottomilionicinquecentomila) chilometri-vetture;-----  
 quarto anno - importo omnicomprensivo pari ad €  
 92.370.875,00 (novantaduemilionitrecentosettantamilaotto-  
 centosettantacinque e centesimi zero) oltre IVA, ottenuto  
 moltiplicando l'importo chilometrico unitario di € 3,2129 (tre  
 e decimillesimi duemilacentoventinove) oltre IVA, al netto del  
 ribasso quotato applicato sul valore di € 3,2139 (tre e  
 decimillesimi duemilacentotrentanove); per 28.750.000  
 (ventottomilionisettecentocinquantamila) chilometri-vetture;--  
 quinto anno - importo omnicomprensivo pari ad €  
 92.370.800,00 (novantaduemilionitrecentosettantamilaotto-  
 cento e centesimi zero) oltre IVA, ottenuto moltiplicando  
 l'importo chilometrico unitario di € 3,1852 (tre e  
 decimillesimi milleottocentocinquantadue) oltre IVA, al netto  
 del ribasso quotato applicato sul valore di € 3,1862 (tre e  
 decimillesimi milleottocentosessantadue), per 29.000.000

*Handwritten signatures and initials*



(ventinovemilioni) chilometri-vetture;-----

sesto anno - importo onnicomprensivo pari ad €  
 92.368.575,00 (novantaduemilionitrecentosessantottomila-  
 cinquecentosettantacinque e centesimi zero) oltre IVA,  
 ottenuto moltiplicando l'importo chilometrico unitario di €  
 3,1579 (tre e decimillesimi millecinquecentosettantanove)  
 oltre IVA, al netto del ribasso quotato applicato sul valore di  
 € 3,1589 (tre e decimillesimi millecinquecentottantanove), per  
 29.250.000 (ventinovemilioniduecentocinquantamila)  
 chilometri-vetture;-----

settimo anno - importo onnicomprensivo pari ad €  
 92.370.400,00 (novantaduemilionitrecentosettantamila-  
 quattrocento e centesimi zero) oltre IVA, ottenuto  
 moltiplicando l'importo chilometrico unitario di € 3,1312 (tre  
 e decimillesimi milletrecentododici) oltre IVA, al netto del  
 ribasso quotato applicato sul valore di € 3,1322, (tre e  
 decimillesimi milletrecentoventidue) per 29.500.000  
 (ventinovemilionicinquecentomila) chilometri-vetture;-----

ottavo anno - importo onnicomprensivo pari ad €  
 92.367.800,00 (novantaduemilionitrecentosessantasettemilaot-  
 tocento e centesimi zero) oltre IVA, ottenuto moltiplicando  
 l'importo chilometrico unitario di € 3,1048 (tre e  
 decimillesimi millequarantotto) oltre IVA, al netto del ribasso  
 quotato applicato sul valore di € 3,1058 (tre e decimillesimi  
 millecinquantotto), per 29.750.000 (ventinovemilioniset-




*trecentocinquantamila) chilometri-veicoli.-----*

*A norma dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/06, gli importi chilometrici unitari suindicati saranno oggetto di rivalutazione secondo l'indice ISTAT applicando la metodologia descritta al capitolo 4 del citato Capitolato Speciale.-----*

*Il corrispettivo del servizio per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 dovrà tener conto dei relativi impegni, seguiti nella formazione dei rispettivi bilanci di "Roma Capitale", ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 267/2000, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 21 dicembre 2009, che in copia conforme all'originale si allega sub N), e giusta Determinazioni Dirigenziali del Dipartimento Mobilità e Trasporti U.O. Promozione dei Sistemi di Trasporto Innovativo e TPL di Linea n. 464 del 20 aprile 2010, conservata in atti e n. 755 del 7 luglio 2010, innanzi citata;-----*

#### 4.3

*Ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società Roma TPL S.c. a r.l. (Affidataria) come sopra rappresentata, si obbliga irrevocabilmente ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva alle liquidazioni a qualsiasi titolo di quanto forma*



*Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature and the name 'CAMP' written vertically.*

oggetto del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.-----

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1 del presente articolo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.----

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.-----

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 (cinquecento) euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del




contante e l'obbligo di documentazione della spesa -----

Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.-----

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, dovrà essere richiesto a "Roma Capitale", stazione appaltante, in persona del Responsabile Unico del Procedimento, quale soggetto preposto alla gestione ed attuazione di tutte le fasi del presente contratto.-----

La Società ROMA TPL S.c. a r.l. (Affidataria) come sopra rappresentata, comunica alla stazione appaltante "Roma Capitale", in persona del Responsabile Unico del Procedimento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.-

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il presente contratto deve intendersi immediatamente ed automaticamente



*risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.*-----

*La stazione appaltante "Roma Capitale", in persona del Responsabile Unico del Procedimento che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte - nonché degli aventi causa a qualunque titolo di quest'ultimo - agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.*-----

*Tale obbligo è valido anche riguardo alla Soc. Roma TPL S.c. a r.l. (Affidataria) nei confronti dei propri subappaltatori o subcontraenti a qualunque titolo inseriti nella filiera delle imprese nonché per i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.*-----

*La stazione appaltante "Roma Capitale", in persona del Responsabile Unico del Procedimento verifica che nei contratti sottoscritti tra la Società Roma TPL S.c. a r.l. (Affidataria) con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale*



ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 - "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".-----

#### 4.4


Il pagamento del corrispettivo onnicomprensivo annuale avverrà in rate trimestrali posticipate.-----

L'Affidataria, pertanto, dovrà emettere fattura alla scadenza di ciascun trimestre solare, nella misura di seguito indicata:-----

80% (ottanta per cento) dell'importo trimestrale pari a 3/12 del corrispettivo onnicomprensivo annuale di cui al precedente art. 4.2, relativo all'anno corrente, a titolo di acconto.-----

Durante il periodo transitorio di cui al successivo art. 5.1, l'importo dell'acconto sarà calcolato sulla base del programma di esercizio contenuto nell'Allegato IV "Programma di esercizio nel periodo transitorio" al citato Capitolato Speciale;-----

- conguaglio della differenza tra l'acconto fatturato nel trimestre precedente ed il corrispettivo onnicomprensivo relativo alla produzione - chilometri-vetture - effettivamente erogata nel trimestre precedente, attestata mediante il sistema di certificazione automatico, calcolato sulla base dei corrispettivi chilometrici unitari di cui al precedente art. 4.2,




vigenti nell'anno corrente;-----

- l'applicazione di eventuali penalità relative al servizio/prestazioni effettuati nel trimestre precedente.-----

Per la prima rata sia il conguaglio sia l'applicazione delle penalità saranno pari a zero.-----

L'importo delle fatture fiscalmente regolarizzate sarà liquidato entro il 180° giorno successivo alla fine del trimestre di riferimento.-----

In caso di ritardo, il Dipartimento medesimo riconoscerà interessi di mora calcolati al tasso euribor + 1% (uno per cento) a 3 (tre) mesi base 365 (trecentosessantacinque) giorni.-----

Ferme restando le modalità di pagamento e la tempistica di liquidazione sopra riportate, l'Affidataria, per proprie esigenze amministrative, potrà emettere fatture mensili posticipate riferite ai servizi resi nel mese di competenza.-----

#### 4.5

In caso di mancata effettuazione della produzione prevista - chilometri-vetture - per fatto imputabile all'Affidataria, il Dipartimento medesimo applicherà, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo onnicomprensivo nella misura di € 10,00 (dieci e centesimi zero) per ogni corsa non effettuata o effettuata parzialmente, ferma restando la riduzione pari alla produzione - chilometri-vetture - non effettuata moltiplicata per il corrispettivo chilometrico



unitario vigente. Sono fatte salve le cause di forza maggiore, che dovranno essere documentate adeguatamente secondo le specifiche definite al paragrafo 6.5 "corse giustificate" del citato Capitolato Speciale.-----

In caso di variazioni al programma di esercizio per i motivi di cui al successivo art. 5.2, nei limiti del + 10% (dieci per cento), il conguaglio relativo alla produzione effettiva - chilometri-vetture - sarà calcolato sulla base del corrispettivo chilometrico unitario vigente che resterà invariato come le altre condizioni contrattuali. Viceversa, in caso di variazioni superiori o inferiori al suddetto limite, la misura del conguaglio e le altre condizioni contrattuali saranno determinate in sede di Comitato Operativo di cui al successivo art. 20.-----

#### **Art. 5 - Effettuazione del servizio di TPL**

##### **5.1 - Avvio del servizio di TPL**

E' previsto un periodo transitorio di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna di urgenza, durante il quale l'Affidataria subentrerà progressivamente al Gestore uscente nell'espletamento del servizio di trasporto pubblico urbano di linea e proporzionalmente nella disponibilità delle vetture e del personale impiegati, secondo il relativo programma di esercizio contenuto nell'Allegato IV "Programma d'esercizio nel periodo transitorio" al citato Capitolato Speciale.-----



*[Handwritten signatures and scribbles]*



*Detto periodo transitorio sarà articolato in due fasi successive:-----*

*la prima fase di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, consisterà nell'attivazione contestuale, in un'unica soluzione, di almeno sei linee. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine il Dipartimento medesimo applicherà, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo onnicomprensivo del trimestre di riferimento pari ad € 3.000,00 (tremila e centesimi zero); -----*

*la seconda fase, decorrente dal 46° giorno dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla scadenza del periodo transitorio suindicato, sarà gestita dall'Affidataria secondo un programma scadenzato sviluppato dall'Affidataria medesima e posto all'attenzione del Dipartimento medesimo entro il termine di scadenza della prima fase.-----*

*Durante l'intero periodo transitorio non si applicherà quanto previsto nel citato Capitolato Speciale al paragrafo 6.7 circa il decremento dell'indice di regolarità mensile ed al paragrafo 6.9 in caso di corsa non effettuata o effettuata parzialmente.-----*

#### **5.2 – Modifiche al programma di esercizio**

*L'Affidataria dovrà effettuare il servizio di trasporto pubblico urbano di linea nel rispetto del programma di esercizio presentato in sede di gara.-----*

*Come previsto al paragrafo 5.2. del citato Capitolato*



*Speciale, il Dipartimento medesimo potrà disporre variazioni a detto programma mediante modifica, soppressione o istituzione di linee della rete oggetto del presente contratto, per esigenze di pianificazione della viabilità e del trasporto, di miglioramento della circolazione, di razionalizzazione delle reti, oppure a seguito di eventi sopravvenuti alla stipula del presente contratto. -----*

*Ogni qual volta ci sarà una modifica al programma di esercizio, l'Affidataria, all'atto dell'esecuzione del servizio modificato, dovrà provvedere all'aggiornamento del programma stesso, fornendone copia al Dipartimento medesimo su supporto informatico con le modalità indicate al paragrafo 5.7 del citato Capitolato Speciale.-----*

### **5.3 – Limitazioni all'esecuzione del servizio di TPL**

*Il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano di linea potrà subire limitazioni nei soli casi puntualmente previsti al paragrafo 5.3 del citato Capitolato Speciale.-----*

*Le limitazioni programmabili saranno attuate dall'Affidataria dietro disposizione del Dipartimento medesimo che avverrà con un anticipo di almeno 48 (quarantotto) ore. Viceversa, le limitazioni di emergenza saranno attuate direttamente dall'Affidataria che le comunicherà al Dipartimento medesimo e comunque previo accordo con il Dipartimento medesimo se di durata superiore*



*Handwritten signatures and initials, including 'Am', 'A.C.', and 'C.M.'.*



alle 48 (quarantotto) ore.-----

*L'Affidataria dovrà comunicare giornalmente attraverso fax o e-mail, nonché con le modalità previste al capitolo 6 del citato Capitolato Speciale, qualunque evento, interno o esterno al servizio, che comunque interferisca con lo stesso.--*

#### **5.4 – Interruzione del servizio di TPL**

*Il servizio di trasporto pubblico urbano di linea non potrà essere interrotto né sospeso dall'Affidataria per alcun motivo, salvo che per cause di forza maggiore.-----*

*Le temporanee interruzioni o riduzioni di servizio dovranno comunque essere limitate al massimo. -----*

*In caso di interruzione del servizio, ossia mancato esercizio per un significativo intervallo temporale, il Dipartimento medesimo potrà recedere dal contratto ed affidarlo ad altra impresa con rivalsa verso l'Affidataria delle spese per ciò sostenute.-----*

*L'Affidataria garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione del servizio nella misura minima prevista dalla l. n. 146/90 e dall'Accordo Nazionale del 07/02/1991. -----*

#### **5.5 – Modalità di comunicazione**

*Tutte le comunicazioni relative alle modifiche al programma di esercizio ed ai requisiti di programmazione saranno effettuate con le modalità stabilite nei paragrafi 5.5 e 5.6 del citato Capitolato Speciale.-----*

#### **Art. 6 – Rendiconto del servizio di TPL**





*Ai fini della verifica e del controllo del servizio di TPL prodotto, l'Affidataria dovrà fornire al Dipartimento medesimo i dati indicati nel paragrafo 6.1, come specificati nei paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 del citato Capitolato Speciale, acquisiti tramite il sistema automatizzato di controllo di cui al successivo art. 8.-----*

### **Art. 7 - Obblighi dell'Affidataria**

*Sono compresi nel contratto i seguenti obblighi previsti al capitolo 7 del citato Capitolato Speciale. -----*


#### **7.1 - Informazione sulla linea e sul servizio**

*L'Affidataria dovrà fornire le informazioni contenute nel paragrafo 7.1 del citato Capitolato Speciale, mediante appositi pannelli posti all'interno ed all'esterno di ciascuna vettura.-----*

*Detti pannelli dovranno essere tenuti costantemente aggiornati ed in buono stato. L'Affidataria dovrà, pertanto, monitorare quotidianamente lo stato dei pannelli e ripristinare tempestivamente i pannelli danneggiati o imbrattati in modo da garantire sempre e comunque la leggibilità delle informazioni.-----*

#### **7.2. - Comfort, efficienza e sicurezza di bordo**

*Al fine di rilevare i parametri di qualità del servizio erogato e calcolare i relativi indici di prestazione, l'Affidataria dovrà svolgere l'attività di raccolta dei dati per il monitoraggio, il controllo e la valutazione della*



*funzionalità degli apparati presenti a bordo delle vetture utilizzate, secondo le fasi e le modalità operative disciplinate negli Allegati VII "Prescrizioni di acquisto dei nuovi veicoli" e VIII "Modalità di rilevazione della qualità erogata e standard di riferimento" al citato Capitolato Speciale.-----*

### **7.3 - Qualità erogata**


*La qualità erogata sarà misurata tramite indagini svolte dal Dipartimento medesimo a bordo delle vetture con le modalità previste nel suindicato Allegato VIII "Modalità di rilevazione della qualità erogata e standard di riferimento" al citato Capitolato Speciale.-----*

*L'Affidataria dovrà garantire in ogni trimestre il raggiungimento dei valori standard indicati in sede di offerta con riguardo ai singoli fattori previsti: sistema di informazione all'utenza, pulizia e decoro dei veicoli, comfort di bordo ed accessori, efficienza e sicurezza di bordo. In difetto, il Dipartimento medesimo applicherà, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo onnicomprensivo di € 500,00 (cinquecento e centesimi zero) per ciascun punto percentuale o frazione di esso di differenza rispetto agli standard previsti.-----*

### **7.4 - Qualità percepita**

*La rilevazione della qualità percepita sarà di esclusiva competenza del Dipartimento medesimo che eseguirà indagini di customer satisfaction con personale proprio o di società*





terze. -----

Pertanto, l'Affidataria dovrà consentire l'accesso in vettura agli intervistatori incaricati dal Dipartimento medesimo.-----

**7.5 - Sfruttamento commerciale e pubblicitario**

E' fatto divieto all'Affidataria intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa commerciale e/o pubblicitaria all'interno e all'esterno dei mezzi di trasporto, nelle fermate e sui relativi impianti utilizzati per il servizio di TPL. In difetto, il Dipartimento medesimo applicherà, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo omnicomprensivo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila e centesimi zero) ad evento, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.-----

*[Handwritten signatures and initials]*

Compete esclusivamente all'Atac, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio con il Dipartimento medesimo, il diritto di sfruttare a scopo commerciale gli spazi e le aree a ciò destinati, esistenti all'interno e all'esterno delle vetture, nelle fermate e sui relativi impianti utilizzati per il servizio di TPL. A tale fine, l'Atac avrà la più ampia facoltà di affidare a terzi o gestire direttamente iniziative commerciali, promozionali e pubblicitarie sulle vetture adibite al servizio di TPL, nonché sugli impianti presenti alle fermate relative al servizio del TPL, come stabilito al paragrafo 7.7 del citato Capitolato Speciale. Tale facoltà si intenderà automaticamente estesa a tutte le vetture



e impianti che verranno immessi in esercizio durante il periodo di vigenza contrattuale.-----

Spettano solo ed esclusivamente all'Atac tutti i ricavi derivanti dalle suddette attività.-----

L'Affidataria sarà responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, possa derivare all'Atac o al terzo affidatario, a causa del mancato o limitato sfruttamento pubblicitario o commerciale e, pertanto, dovrà risarcire o manlevare l'Atac da qualsivoglia pretesa o richiesta da parte di terzi, anche in giudizio, in particolare per il ritardato, inesatto o mancato adempimento di quanto puntualmente previsto al paragrafo 7.7 del citato Capitolato Speciale.-----

L'Affidataria dà atto che le attività previste all'art. 87, comma 5, del vigente Codice della Strada dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento medesimo.-----

**Art. 8 – Sistema automatizzato di controllo - AVM**

L'Affidataria dovrà dotarsi di un sistema automatizzato di controllo – AVM - per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale di tutte le vetture e per la gestione operativa del servizio di TPL, composto come indicato ai paragrafi 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 del citato Capitolato Speciale ed avente i requisiti tecnologici e funzionali dichiarati in offerta.-----

Detto sistema avrà il duplice scopo di generare i dati ed i rapporti di rendicontazione di cui al precedente art. 6 e di consentire al Dipartimento medesimo di disporre, in tempo



reale, dei dati necessari ad effettuare le attività di propria competenza quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: informazione all'utenza, analisi statistiche, monitoraggio dell'esercizio etc.; pertanto dovrà essere gestito dall'Affidataria che dovrà comunque consentire al Dipartimento medesimo l'accesso al sistema medesimo in modalità remota sia fissa che mobile.

Il sistema dovrà essere in grado di effettuare la certificazione del servizio di TPL, fornendo i dati ed i rapporti di rendicontazione di cui al precedente art. 6, al termine del periodo transitorio e dal primo giorno dall'avvio dell'esercizio di TPL definitivo e di fornire le prestazioni indicate in offerta entro 335 (trecentotrentacinque) giorni dalla data di inizio del servizio di TPL definitivo, come dichiarato in sede di offerta dall'Affidataria. In caso di ritardo rispetto ai suddetti termini, il Dipartimento medesimo applicherà una riduzione del corrispettivo onnicomprensivo, a titolo di penale, di € 500.000,00 (cinquecentomila e centesimi zero) per ogni mese o frazione di esso di ritardo, fino al 12° mese di ritardo. Oltre al 12° mese di ritardo detta penale sarà raddoppiata.

Fino a quando il sistema AVM non fornirà i dati di certificazione, il monitoraggio della qualità del servizio verrà effettuato a campione dal Dipartimento medesimo con il supporto dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità e il



*pagamento del corrispettivo omnicomprensivo avverrà sulla base di tali rilevazioni a campione, opportunamente estrapolate secondo l'Allegato VIII "Controllo della certificazione manuale del servizio" al citato Capitolato Speciale.*-----

*In tale periodo, a compensazione delle spese sostenute dal Dipartimento medesimo per le attività sopra riportate, il corrispettivo omnicomprensivo verrà ridotto "forfetariamente" di € 100.000,00 (centomila e centesimi zero) al mese o frazione di esso.*-----

#### **Art. 9 – Vetture destinate al servizio di TPL**

##### **9.1 – Acquisto parco mezzi dell'Atac**

*L'Affidataria ha l'obbligo di acquistare, contestualmente alla stipulazione del presente contratto, il parco mezzi composto da n. 442 (quattrocentoquarantadue) vetture, come indicate al paragrafo 9.1 del citato Capitolato Speciale e meglio specificate nella scheda tecnica dell'Allegato VI "Elenco del parco mezzi messo in vendita da parte dell'ATAC S.p.A. e valore di vendita al 31 dicembre 2008" al citato Capitolato Speciale.*-----

*Le vetture saranno cedute nello stato d'uso in cui si trovano, al valore netto stimato risultante dal libro contabile dell'Atac al 31 dicembre 2008.*-----

*I validatori e le macchinette emettitrici di biglietti installati a bordo dei mezzi resteranno in proprietà dell'Atac*



e saranno ceduti all'Affidataria in comodato d'uso.-----

### 9.2 - Rinnovo del parco mezzi

L'Affidataria dovrà rinnovare l'intero parco mezzi trasferito dall'Atac, con autobus nuovi di fabbrica aventi le specifiche tecniche riportate nell'Allegato VII "Prescrizioni di acquisto dei nuovi veicoli" al citato Capitolato Speciale.---

Detto rinnovo dovrà avvenire nel rispetto del programma temporale prodotto dall'Affidataria in sede di offerta e di seguito riportato:-----

la flotta totale dei nuovi veicoli sarà di 442 (quattrocentoquarantadue) mezzi.-----

Il piano temporale di messa in servizio, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, prevede:-----

entro il secondo semestre: 80 (ottanta) mezzi;-----

entro il terzo semestre: 80 (ottanta) mezzi;-----

entro il quarto semestre: 80 (ottanta) mezzi;-----

entro il quinto semestre: 80 (ottanta) mezzi;-----

entro la data di completamento: 122 (centoventidue) mezzi.---

L'Affidataria si impegna a portare a termine il piano di rinnovo totale del parco mezzi entro la seguente data di completamento: 990 (novecentonovanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e, comunque, dovrà essere completato entro 36 (trentasei) mesi dalla stipulazione del presente contratto.---In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel programma, il Dipartimento medesimo




*applicherà, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo omnicomprensivo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila e centesimi zero) per ogni mese o frazione di esso, fino al completamento del programma. In ogni caso, qualora il programma non sia completato entro il 36° mese dalla stipula del contratto, il Dipartimento medesimo avrà la facoltà di risolvere il contratto.-----*

*L'Affidataria dà atto che l'immatricolazione delle nuove vetture sarà subordinata alla verifica positiva da parte del Dipartimento medesimo della rispondenza delle stesse ai requisiti previsti nel citato Allegato VII "Prescrizioni di acquisto dei nuovi veicoli" al citato Capitolato Speciale, verifica che dovrà risultare da apposito verbale a firma congiunta Dipartimento medesimo e Affidataria.-----*

***9.3 - Predisposizione delle vetture per l'installazione di validatori elettronici e macchinette emettitrici di biglietti***

*L'Affidataria è obbligata a predisporre le vetture conformemente alle prescrizioni contenute nel paragrafo 11.3 del citato Capitolato Speciale, per l'installazione di validatori elettronici e macchinette emettitrici di biglietti di proprietà dell'Atac. -----*

*Le operazioni di installazione e di disinstallazione dei validatori, come meglio specificate nell'Allegato IX "Procedura di manutenzione validatori elettronici" al citato Capitolato Speciale, saranno a totale carico dell'Affidataria.*



Qualsiasi danno si verifichi durante l'installazione e la disinstallazione cadrà nella responsabilità dell'Affidataria che dovrà provvedere immediatamente al ripristino.

Le operazioni di installazione e di disinstallazione delle macchinette emittitrici di biglietti sarà invece a carico dell'Atac che potrà eventualmente provvedere attraverso terzi incaricati. L'Atac sarà responsabile per qualsiasi danno si verifichi durante l'effettuazioni di dette attività.

#### **9.4 – Gestione dei mezzi**

L'Affidataria, quale proprietaria delle vetture adibite al servizio di TPL, dovrà provvedere alla gestione delle stesse, adempiendo a tutti gli oneri previsti nel paragrafo 9.2 del citato Capitolato Speciale.

#### **9.5 – Pulizia e decoro dei mezzi**

L'Affidataria dovrà svolgere le attività di lavaggio esterno, pulizia interna, mantenimento della carrozzeria nonché le altre attività complementari finalizzate alla messa in servizio del veicolo nello stato di miglior decoro nei confronti del passeggero. In particolare, la pulizia dovrà consistere nelle attività descritte al capitolo 9.4 del citato Capitolato Speciale.

#### **9.6 – Manutenzione dei mezzi**

L'Affidataria dovrà altresì provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle vetture secondo le prescrizioni minime previste al paragrafo 9.5 del citato Capitolato



*Speciale, al fine di conservare l'efficienza funzionale e lo stato generale delle stesse e garantirne un indice di disponibilità medio giornaliero non inferiore a quello necessario per l'espletamento del servizio di TPL previsto, definito come rapporto tra le vetture disponibili per l'esercizio ed il parco totale.*-----

*Gli interventi di manutenzione eseguiti dovranno essere documentati mediante un adeguato sistema di controllo, in grado di gestire le informazioni contenute nel paragrafo 9.6 del citato Capitolato Speciale, operativo entro il 60° giorno dall'inizio dell'esercizio.*-----


*Il Dipartimento medesimo si riserva, comunque, la facoltà di eseguire, mediante proprio personale tecnico, audit di controllo sui veicoli e/o presso i capolinea, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato VIII "Modalità di rilevazione della qualità erogata e standard di riferimento" al citato Capitolato Speciale.*-----

#### **9.7 - Vendita delle vetture**

*L'Affidataria si impegna sin d'ora a vendere al nuovo Gestore, alla scadenza del presente contratto, il parco mezzi al prezzo di € 60.996.000,00 (sessantamilioninovecentonovantaseimila e centesimi zero), I.V.A. esclusa, quotato in sede di offerta.*-----

#### **Art. 10 - Rimesse ed uffici**

*Come previsto al paragrafo 10.1 del citato Capitolato*



*Speciale, l'Affidataria dovrà custodire e mantenere le vetture esclusivamente nelle rimesse site in Roma: Via Raffaele Costi, Via della Maglianella 136, Via di Castel di Leva 116, Via di Pescopagano 49/55, Via di Portonaccio 61, indicate in sede di offerta.*-----

*L'Affidataria è obbligata a comunicare, prima dell'avvio del servizio, la dislocazione delle vetture, nonché le eventuali successive modifiche nei termini di cui al citato paragrafo 10.1 del citato Capitolato Speciale.*-----

*Nelle rimesse dovranno essere rispettate le seguenti condizioni e caratteristiche, previste al capitolo 10 del citato Capitolato Speciale:*-----

*la capacità di stoccaggio di carburante pari almeno al fabbisogno di 5 (cinque) giorni di esercizio ordinario;*-----

*la disponibilità delle aree necessarie allo svolgimento delle operazioni relative all'allestimento delle vetture ai fini dello sfruttamento pubblicitario;*-----

*la conformità alle disposizioni di legge in materia ambientale e di sicurezza. In difetto, il Dipartimento medesimo farà pervenire richiami scritti all'Affidataria; al secondo richiamo, relativo alla specifica non conformità rilevata, il Dipartimento medesimo applicherà, a titolo di penale, una*

*riduzione del corrispettivo chilometrico unitario vigente, pari a € 0,10 (zero e centesimi dieci) moltiplicato per il totale della produzione - chilometri-vetture - dalla notifica del*



*secondo richiamo fino alla rimozione della non conformità. E' fatta salva la facoltà del Dipartimento medesimo di risolvere il contratto per grave inadempimento oltre il terzo richiamo per la specifica non conformità.-----*

*L'Affidataria dovrà realizzare presso le rimesse e le strutture logistiche le soluzioni tecnologiche tese al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo il progetto ed il cronoprogramma presentati nell'offerta. Per ogni mese di ritardo rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma, il Dipartimento medesimo applicherà, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo omnicomprensivo di € 100.000,00 (centomila e centesimi zero).-----*

*L'Affidataria dovrà inoltre fornire, installare in ogni deposito, gestire e mantenere il sistema di ricezione e trasmissione dati da e per i validatori installati sulle vetture, secondo le specifiche tecniche fornite dal Dipartimento medesimo ed idoneo a garantire la completa copertura del deposito.-----*

#### **Art. 11 - Attività accessorie**

*Sono ricomprese nel presente contratto tutte le attività accessorie all'espletamento del servizio di TPL, così come previsto al capitolo 11 del citato Capitolato Speciale.-----*

##### **11.1 - Manutenzione validatori elettronici**

*Costituisce obbligo dell'Affidataria provvedere alla*



*manutenzione dei validatori installati a bordo dei veicoli con il proprio personale adeguatamente formato dall'Atac.*-----

*Le attività dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni contenute nel paragrafo 11.1 del citato Capitolato Speciale, e secondo la procedura riportata nell'Allegato IX "Procedura di manutenzione validatori elettronici" e relativa specifica tecnica di cui all'Allegato X "Specifica Tecnica alla procedura di manutenzione validatori" del citato Capitolato Speciale.*-----


*Il Dipartimento medesimo applicherà, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo omnicomprensivo pari a:-----*  
*€ 250.000,00 (duecentocinquantamila e centesimi zero) ove la funzionalità media dei validatori in ciascun trimestre risulti compresa tra il 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento);-----*  
*€ 500.000,00 (cinquecentomila e centesimi zero) ove la funzionalità media dei validatori in ciascun trimestre risulti inferiore al 90% (novanta per cento).*-----

*Il livello di funzionalità sarà rilevato con cadenza giornaliera, mentre con cadenza trimestrale verrà misurata la funzionalità media, tramite il calcolo previsto al paragrafo 11.1 del Capitolato Speciale.*-----

#### **11.2 – Comunicazione del guasto delle macchinette**

##### **emettitrici di biglietti a bordo**

**L'Affidataria dovrà comunicare il guasto delle MEB**



*secondo la procedura riportata nell'Allegato XI "Procedura comunicazione del guasto MEB di bordo" al citato Capitolato Speciale, che disciplina altresì le penalità che verranno applicate in caso di inadempimento.-----*

### **11.3 – Attività di sorveglianza delle corsie protette e riservate**

*L'Affidataria dovrà effettuare l'attività di sorveglianza delle corsie protette e riservate, dei percorsi delle linee autobus e dei "box di fermata", elevando e notificando sanzioni amministrative, impiegando in tale attività esclusivamente proprio personale in possesso della qualifica di ausiliare del traffico autorizzato dal Comune di Roma e rispettando le condizioni stabilite al paragrafo 11.4 del citato Capitolato Speciale.-----*

*Nel caso in cui mensilmente e/o annualmente il numero di ore-uomo destinate a tale attività non rispetti i limiti stabiliti – comprese tra 6.000 (seimila) e 12.000 (dodicimila) in ciascun mese ovvero comprese tra 100.000 (centomila) e 130.000 (centotrentamila) in ciascun anno – il Dipartimento medesimo applicherà una riduzione, a titolo di penale, del corrispettivo omnicomprendivo di un valore pari al numero di ore-uomo effettuate al di fuori dei limiti mensili e/o annuali sopra indicati moltiplicato per un importo unitario di € 30,00 (trenta e centesimi zero).-----*

### **Art. 12 – Personale dipendente del Gestore uscente**



Come specificamente previsto nel capitolo 12 del citato Capitolato Speciale, l'Affidataria ha l'obbligo di assorbire il personale in organico al Gestore uscente indicato nell'Allegato V "Elenco del personale non dirigente" al citato Capitolato Speciale, nonché di assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'esecuzione del contratto secondo quanto previsto nel programma di esercizio e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.-----

L'Affidataria dovrà adempiere ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo al personale e, fermo restando l'obbligo di garantire il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia e dal C.C.N.L. categoria autoferrotramvieri ed internavigatori, provvederà ad attuare il Piano di qualificazione e formazione nonché il Programma di miglioramento del trattamento economico e normativo, presentati in sede di offerta.-----

In caso di mancato o parziale rispetto del Piano di qualificazione e formazione e del Programma di miglioramento del trattamento economico e normativo, il Dipartimento medesimo invierà un richiamo scritto e, persistendo l'inadempimento, allo scadere di un mese dalla comunicazione, applicherà, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo onnicomprensivo di € 25.000,00



(venticinquemila e centesimi zero) rispetto al Piano di qualificazione e formazione ovvero di € 75.000,00 (settantacinquemila e centesimi zero) rispetto al Programma di miglioramento del trattamento economico e normativo, per ogni mese o frazione di esso di ritardo rispetto all'adempimento di quanto prescritto nel richiamo.-----

Trascorsi 12 (dodici) mesi dal richiamo del Dipartimento medesimo, previa diffida ad adempiere che il Dipartimento medesimo invierà all'Affidataria 2 (due) mesi prima della scadenza dell'anno di inadempimento rispetto al Piano di qualificazione e formazione, il Dipartimento medesimo surrogherà l'Affidataria nelle attività di formazione del personale addebitando alla stessa le spese relative quantificate forfetariamente in € 200.000,00 (duecentomila e centesimi zero).-----

### 12.1

Il Direttore o Responsabile di esercizio nominato dall'Affidataria dovrà possedere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, così come previsto dal D.M. 20/12/91 n. 448 e dovrà essere l'interlocutore unico nei confronti del Dipartimento medesimo per tutte le questioni relative al governo e alla gestione del servizio di TPL affidato.-----

Il personale addetto all'esercizio del trasporto pubblico di linea dovrà possedere i requisiti psico attitudinali fissati



dal D.M. 23/02/1999 n. 88, ai sensi del paragrafo 12.2 del citato Capitolato Speciale.

**Art. 13 – Attività di comunicazione, informazione e rapporti con l'utenza**

Le attività di comunicazione, informazione e rapporti con l'utenza, con le associazioni degli utenti e con altri Enti simili, per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico di linea saranno svolte esclusivamente dall'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità per conto del Dipartimento medesimo, tramite la sua organizzazione e la sua piattaforma di comunicazione.

Al fine di consentire lo svolgimento di tali attività, l'Affidataria dovrà provvedere tempestivamente a tutto quanto previsto nel capitolo 14 del citato Capitolato Speciale con le modalità ivi stabilite.

In caso di ritardo nell'adempimento, saranno applicate le penalità indicate nel suddetto capitolo 14 del citato Capitolato Speciale, fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

**Art. 14 – Sistema di Qualità**

L'Affidataria dà atto che in caso di mancata conferma della certificazione per la gestione della qualità ISO 9001 verrà applicata, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo onnicomprensivo, pari ad € 200.000,00 (duecentomila e centesimi zero) con l'obbligo di riacquisire



la medesima certificazione entro il termine di 6 (sei) mesi. Allo scadere del 6° mese, qualora non venga riacquisita la certificazione non confermata, verrà applicata, a titolo di penale, una ulteriore riduzione del corrispettivo omnicomprensivo di € 200.000,00 (duecentomila e centesimi zero) per ogni anno o frazione di esso di mancata certificazione.-----

Entro 12 (dodici) mesi dalla stipulazione del contratto,

l'Affidataria dovrà:-----

- comunicare al Dipartimento medesimo le procedure documentali necessarie alle attività di audit di seconda parte che saranno svolte dal personale del Dipartimento stesso, qualificato secondo i criteri espressi nella norma UNI EN ISO 19011:2003; -----

- provvedere all'implementazione delle procedure e degli atti documentali ed all'acquisizione della conseguente certificazione per la gestione ambientale a norma ISO 14001 per gli impianti destinati alle attività oggetto del presente contratto. -----

In caso di mancato ottenimento della certificazione ISO 14001, entro il suddetto termine, oppure in caso di perdita della stessa, verrà applicata, a titolo di penale, una riduzione sul corrispettivo omnicomprensivo di € 100.000,00 (centomila e centesimi zero) con l'obbligo di acquisire o riacquisire la medesima certificazione entro il termine di 6 (sei) mesi. Allo



scadere del 6° mese qualora non venga acquisita o riacquisita la certificazione persa verrà applicata, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo omnicomprensivo di € 100.000,00 (centomila e centesimi zero) per ogni anno di mancata certificazione. -----

L'Affidataria dovrà, in ogni caso, rispettare tutto quanto previsto nel capitolo 15 del citato Capitolato Speciale.-----

In fase di monitoraggio da parte del Dipartimento medesimo, durante il periodo di acquisizione della certificazione ambientale ovvero di riacquisizione delle certificazioni non confermate, se venisse riscontrato il mancato rispetto di uno o più degli elementi che contraddistinguono i Sistemi di Gestione per la Qualità e l'Ambiente, verrà applicata, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo omnicomprensivo, pari ad € 50.000,00 (cinquantamila e centesimi zero).-----

#### **Art. 15 - Audit**

Il Dipartimento medesimo si riserva di effettuare visite ispettive presso le rimesse e sedi dell'Affidataria per verificare a campione il mantenimento degli impegni assunti con il presente contratto. Le visite presso le rimesse o sedi aziendali, saranno comunicate all'Affidataria con un preavviso di almeno 48(quarantotto) ore.-----

Come previsto nel capitolo 16 del citato Capitolato Speciale, al termine delle attività di verifica ispettiva, il



*Dipartimento medesimo elaborerà un rapporto conclusivo contenente gli esiti della verifica e qualsiasi eventuale "Non conformità" verrà comunicata al Responsabile di esercizio dell'Affidataria.*-----

### *Art. 16 - Risoluzione e recesso*

#### *16.1*

*Il contratto potrà essere risolto previa diffida ad adempiere nei seguenti casi:*-----


- abbandono o sospensione ingiustificata del servizio di TPL qualora lo stesso non venga ripristinato nel termine fissato;--*
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio che ne compromettano significativamente la regolarità o siano di pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio stesso, qualora nel termine fissato l'Affidataria non cessi nel comportamento irregolare;*-----
- inadempimento di quanto previsto al capitolo 10 del citato Capitolato Speciale con riferimento al mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia ambientale e di sicurezza.*----

#### *16.2*

*Il contratto s'intenderà risolto di diritto per inosservanza dei termini essenziali di seguito indicati:*-----

*il termine essenziale di 120 (centoventi) giorni di durata del periodo transitorio previsto nel precedente art. 5.1; -----*

*il termine essenziale di 36 (trentasei) mesi previsto nel precedente art. 9.2 per completare il rinnovo totale del parco*



mezzi.-----

*Il contratto s'intenderà inoltre risolto di diritto qualora*

*l'Affidataria:-----*

*- non applichi a tutto il personale o a parte di esso il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia e/o non applichi il contratto CCNL categoria autoferrotranvieri ed internavigatori;-----*

*risulti essere inadempiente a tutto quanto previsto dal precedente art. 4.3.;-----*

*- contravvenga all'impegno assunto nel successivo art. 21. ---*

#### 16.3

*Il Dipartimento medesimo potrà recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso, qualora l'Affidataria:-----*

*venga dichiarata fallita, o sia sottoposta a procedure concorsuali, oppure sia assoggettata ad amministrazione controllata o concordato preventivo;-----*

*perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;-----*

*interrompa il servizio nel caso previsto nel precedente art.*

*5.4, 3° capoverso.-----*

#### 16.4

*Nei casi di risoluzione del contratto o di recesso sopra indicati il Dipartimento medesimo provvederà ad incamerare la cauzione definitiva e ad applicare, a titolo di risarcimento del danno, una multa penitenziale pari al 10% (dieci per*



cento) dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 4.1. che sarà trattenuta dalle somme eventualmente ancora dovute, fatto comunque salvo il risarcimento per l'ulteriore danno ovvero la rivalsa per le spese sostenute per l'affidamento a terzi delle prestazioni contrattuali.-----

#### **Art. 17 – Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'Affidataria ha costituito la cauzione dell'importo di € 36.948.504,00 (trentaseimilioni-novecentoquarantottomilacinquecentoquattro e centesimi zero), emessa da UNIPOL UGF ASSICURAZIONI S.p.A.- Agenzia di Perugia Spec. Grandi Clienti n. 167 – in data 15 settembre 2010 mediante polizza n. 167/96/51519758 corrispondente alla metà dell'ammontare del deposito cauzionale dovuto ex art.40, comma 7°, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.-----

La fidejussione prestata con detta polizza, corredata della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, che si allega al presente atto sub O), per farne parte integrante e sostanziale, ha efficacia fino ad un mese dopo la formale approvazione del collaudo definitivo e favorevole del servizio.-----

La cauzione definitiva sarà svincolata progressivamente nella misura del 25% (venticinque per cento) dell'importo con cadenza biennale a decorrere dalla scadenza del primo



biennio sino ad un massimo del 75% (settantacinque per cento). La quota residuale del 25% (venticinque per cento) sarà svincolata dopo il completo e regolare adempimento di tutte le obbligazioni previste, risolta ogni eventuale controversia.-----

#### **Art. 18 - Subaffidamento**

L'Affidataria potrà subaffidare le prestazioni oggetto dell'appalto nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nell'art. 118 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., così come richiamato all'art.38, comma 2, della legge Regione Lazio del 24 dicembre 2008 n. 31. -----

#### **Art. 19 - Vigilanza e controllo**

E' prevista la costituzione di un Comitato Operativo composto da due rappresentanti del Dipartimento medesimo e due rappresentanti dell'Affidataria ed avente le funzioni indicate nel capitolo 23 del citato Capitolato Speciale. -----

#### **Art. 20 - Controversie**

Come previsto nel capitolo 24 del citato Capitolato Speciale, le controversie relative all'esecuzione del contratto non definite bonariamente in sede di Comitato Operativo saranno risolte mediante transazione e, in mancanza di accordo, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale con sede in Roma.-----

Per le controversie riservate all'organo giurisdizionale sarà competente il Foro di Roma.-----



*Il Dipartimento medesimo e l'Affidataria danno atto che le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite anche in pendenza di procedimento.*-----

**Art. 21 -**

*L'Affidataria si impegna irrevocabilmente, anche per conto del proprio personale, a non divulgare ad alcuno elementi di qualsiasi genere o natura, di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.*-----

*L'Affidataria si impegna irrevocabilmente, anche per conto del proprio personale, a non pubblicare alcun documento di qualsivoglia natura, che utilizzi in tutto o in parte informazioni acquisite in virtù dell'esecuzione del presente contratto, tranne quanto sarà formalmente autorizzato dal Dipartimento medesimo.*-----

*Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le condizioni e prescrizioni tutte contenute e/o richiamate negli atti di gara, con particolare riferimento al citato Capitolato Speciale e relativi allegati.*-----

**Art. 22 - Indirizzo dell'Affidataria**

*L'Affidataria ha eletto domicilio in Roma.*-----

*Il Dipartimento medesimo dà atto che tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo indicato dall'Affidataria: Via Fontanesi, n. 24 00155 Roma. Qualsivoglia modifica a detto indirizzo dovrà essere*



comunicata tempestivamente al Dipartimento medesimo.-----

#### **Art. 23 - Altre condizioni**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le condizioni e prescrizioni tutte contenute e/o richiamate negli atti di gara, con particolare riferimento al citato Capitolato Speciale e relativi allegati, al citato Capitolato Amministrativo e nell'offerta prodotta dall'Affidataria, e sarà, inoltre, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che, conosciute ed accettate dall'Affidataria, costituiscono parte integrante del presente contratto.-----

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto:-----  
il nuovo cronoprogramma presentato in sede di offerta che si allega sub P);-----  
la nota dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità protocollo n. 0021243 del 1° aprile 2010 dalla quale risulta che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i., non è necessario in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.-----

#### **Art. 24 - Spese di stipulazione**

Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico dell'Affidataria che chiede, ai



sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, essendo l'appalto in questione soggetto all'imposta sul valore aggiunto. Si richiedono, inoltre, le agevolazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472.----

#### Art. 25

Ai sensi dell'art. 11, comma 2°, del D.P.R. n.252 del 3 giugno 1998, l'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all'ottenimento delle informazioni, da rilasciarsi a cura dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Perugia e Bari, circa la mancata sussistenza, a carico dell'Affidataria e dei componenti l'organo di amministrazione, di una delle cause di decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge n.575 del 31 maggio 1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n.490 del giorno 8 agosto 1994;-----

\*\*\*\*\*

Che, ai sensi dell'art.32 quater Codice Penale, l'Affidataria dichiara di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta anche la dichiarazione conservata in atti.-----

#### ART. 26

Il presente contratto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena assoluta ed inscindibile delle condizioni

SECRET

*ed i patti contenuti negli atti di gara e nelle norme dagli stessi richiamati, nonché dal Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto di "Roma Capitale", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6126 del 17 novembre 1983, del quale l'Affidataria dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni, ai sensi di quanto previsto dall'art.1341 del Codice Civile.*-----

#### **ART.27**


*L'Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente a "Roma Capitale", nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.*-----

#### **ART.28**

*Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 25 gennaio 1996.*-----

#### **ART.29**

*In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.160 del 22 luglio 1996 e della deliberazione del Consiglio Comunale n.133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla legge n.68/99, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina*



rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.-----

*Atto fatto in Roma, in Via delle Vergini n.18, presso la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato - Direzione Generale e letto da me, Segretario Generale, ai Signori componenti i quali, a mia domanda, hanno dichiarato che lo approvano pienamente per essere in tutto conforme alla loro volontà e mi hanno dispensato dal dar lettura degli allegati.--*

*Atto scritto con mezzi meccanici ai sensi di legge ed in parte a mano da persona di mia fiducia, in pagine quarantotto circa, su fogli dodici, che viene firmato dalle parti, nelle suddette qualità, e da me, Segretario Generale, come appresso:-----*

*[Handwritten signatures]*

**COMUNE DI ROMA**  
**SEGRETARIATO GENERALE**  
**DIREZIONE APPALTI E CONTRATTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA CON OMISSIONE DEGLI ALLEGATI IN ESSO CITATI CHE SI RILASCIANO IN CARTA SEMPLICE AD USO AMMINISTRATIVO.

p. IL SEGRETARIO GENERALE

